

**APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CONDENSATORE DI VAPORE, AD ARIA, PER LA LINEA DI RECUPERO ENERGETICO “L75” DELL’IMPIANTO DI RECUPERO TOTALE DI RIFIUTI DI SAN ZENO, AREZZO (AR)**

**- CAPITOLATO D’ONERI -**

**Modificato 09/05/2024**

**In carattere rosso le modifiche**

Arezzo, Aprile 2024



**CAPITOLO 1**  
**DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

**ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di un condensatore di vapore, ad aria, e dei suoi accessori a servizio della turbina, della potenza di 3,75 kVA, della linea di recupero energetico "L75" dell'Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, Arezzo.

**ART. 2 – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a totale carico dell'appaltatore tutti gli oneri per la completa e corretta esecuzione dell'appalto, con la sola esclusione di quanto eventualmente espressamente previsto a carico della Stazione appaltante nella documentazione d'appalto.

**ART. 3 – ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Resta a carico della Stazione appaltante esclusivamente quanto segue:

- approntamento del terreno nell'area di installazione con rimozione delle essenze arboree interferenti;
- progettazione ed esecuzione - sulla base dei dati che saranno forniti dall'appaltatore - della platea di fondazione del condensatore e del traliccio di sostegno della tubazione di scarico della turbina;
- realizzazione della rete di terra primaria con relative puntazze;
- fornitura delle junction box;
- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di energia elettrica trifase 400 Vac 50 Hz;
- fornitura, agli esistenti punti di consegna, di aria compressa a 5,5 barg;
- deposito della documentazione inerente alla pratica del Genio Civile, redatta dall'Appaltatore (escluso il progetto delle fondazioni).

## **CAPITOLO 2**

### **ESECUZIONE DELL'APPALTO**

#### **ART. 4 – TERMINE DI ESECUZIONE**

Il condensatore dovrà essere fornito e posto in opera, completo in ogni sua parte e perfettamente funzionante, entro e non oltre ~~365 (trecentosessantacinque)~~ **400 (quattrocento)** **giorni** naturali consecutivi decorrenti dalla data del contratto di appalto.

Terminata la posa l'appaltatore ne dovrà tempestivamente dare comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nominato dalla Stazione appaltante, il quale all'esito della verifica effettuata, rilascerà l'attestato di avvenuta ultimazione.

In caso di ritardi rispetto al termine sopra indicato sarà applicata all'appaltatore una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L'applicazione delle penali non preclude comunque la facoltà della Stazione appaltante di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo

#### **ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE**

Luogo di esecuzione dell'appalto è l'Impianto di recupero totale di rifiuti di San Zeno, sito in Strada Vicinale dei Mori snc, Loc. San Zeno, 52100 Arezzo (AR),

#### **ART. 6 – MODALITÀ DI ESECUZIONE**

L'appaltatore è tenuto dare esecuzione all'appalto con la massima diligenza, nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia, quelle tecniche incluso, e delle buone regole dell'arte.

#### **ART. 7 – MATERIALI**

Dovranno essere impiegati materiali conformi alle prescrizioni riportate nella documentazione contrattuale ed alle vigenti normative in materia, incluso quelle tecniche.

L'utilizzo di materiali di caratteristiche migliori del prescritto, per qualsivoglia motivo, escluso richiesta scritta della Stazione appaltante, non darà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

#### **ART. 8 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

## **ART. 9 – RIFIUTI PRODOTTI DALL'APPALTATORE**

I rifiuti di qualsiasi genere e tipo prodotti dall'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto dovranno essere smaltiti o recuperati a cura e spese dell'appaltatore, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Tutti i conseguenti oneri s'intendono ricompresi nel corrispettivo d'appalto.

## **CAPITOLO 3**

### **VERIFICA DELLA FORNITURA E DELLA POSA**

## **ART. 10 – ATTIVITÀ DI VERIFICA**

Ad avvenuta completamento dell'appalto la Stazione darà corso, nei termini di legge, alla verifica delle prestazioni eseguite dall'appaltatore.

È comunque fatta salva la facoltà della Stazione appaltante, qualora lo ritenga opportuno, di svolgere verifiche preliminari anche in corso di esecuzione del contratto.

L'attività di verifica è volta ad accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

Qualora nel corso delle verifiche vengano riscontrate non conformità, sarà fissato all'appaltatore un termine per porvi rimedio.

In caso di mancato rispetto di detto termine si applica la medesima penale prevista per la ritardata ultimazione del contratto.

## **ART. 11 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ (CVC)**

All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo sarà emesso il Certificato di verifica della conformità (CVC).

Il CVC sarà sottoposto all'appaltatore per la sua sottoscrizione.

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, il CVC ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.

**CAPITOLO 4**  
**DISCIPLINA ECONOMICA**

**ART. 12 – CORRISPETTIVO**

L'importo del corrispettivo dell'appalto, da ridursi del ribasso offerto dall'appaltatore, è stabilito come segue:

<b>Prestazioni soggette a ribasso €</b>	<b>Costi della sicurezza non soggetti a ribasso €</b>	<b>TOTALE €</b>
2.110.497,40	22.940,39	<b>2.133.437,79</b>

La tipologia di corrispettivo è stabilita parte “*a corpo*” e parte “*a misura*”, come indicato nel documento Stima d'appalto.

Il corrispettivo contrattuale si intende comprensivo di ogni onere e spesa occorrente per dare l'appalto compiuto a regola d'arte.

**ART. 13 – CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Il corrispettivo d'appalto sarà contabilizzato, fatturato e pagato come segue.

1. Contabilizzazione e fatturazione

- a) L'**80% del corrispettivo “a corpo”** ed il **100% del corrispettivo a “misura”** saranno fatturati dall'appaltatore ad avvenuta ultimazione della posa in opera.

A tal fine il Direttore dell'esecuzione (DEC) nominato da AISA IMPIANTI, redigerà l'attestato di avvenuta ultimazione e contabilizzerà l'importo dovuto all'appaltatore.

Avvenuta la sottoscrizione della contabilità da parte dell'appaltatore, il RUP emetterà entro 7 giorni il Certificato di pagamento (CP).

L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento.

La fattura dovrà essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

- b) Il restante **20% del corrispettivo “a corpo”** sarà fatturato dall'appaltatore al rilascio del Certificato di verifica di conformità (CVC) di cui al capitolo che precede.

Avvenuta la sottoscrizione del CVC da parte dell'appaltatore, il RUP emetterà entro 7 giorni il Certificato di pagamento (CP).

L'appaltatore emetterà fattura al momento dell'adozione del Certificato di pagamento.

La fattura dovrà essere perfettamente conforme alle risultanze del CP.

Tutte le fatture, qualora al momento della loro emissione la vigente normativa consenta

agevolazioni fiscali per l'investimento di che trattasi, dovranno riportare la dizione prevista per l'ottenimento dell'agevolazione, come sarà richiesta dalla Stazione appaltante.

## 2. Pagamenti

Il pagamento delle fatture regolarmente emesse avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Il pagamento della fattura di cui al precedente punto 1, lett. b), è peraltro subordinato alla previa presentazione, da parte dell'appaltatore, della garanzia di cui all'art. 117, comma 9, del D.Lgs. 36/2026 (Garanzia rata di saldo) nella misura del 15% (quindicipercento) dell'importo complessivo contrattuale, da considerarsi rata di saldo. La garanzia dovrà essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.

Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità prescritte dalla vigente normativa.

## **ART. 14 – ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE**

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, a seguito della sottoscrizione del contratto d'appalto sarà riconosciuta all'appaltatore che ne faccia richiesta un'anticipazione contrattuale nella misura del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, previa emissione, da parte dell'appaltatore, di fattura a tale titolo nonché presentazione della garanzia prevista dal suddetto articolo (Garanzia per l'anticipazione).

La garanzia di cui sopra dovrà essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.

L'anticipazione sarà corrisposta entro 15 giorni dall'avvenuta trasmissione della sopra prescritta documentazione.

## **ART. 15 – REVISIONE PREZZI**

### 1. Presupposti per la revisione

Il corrispettivo contrattuale potrà essere oggetto di revisione, in aumento o diminuzione, qualora nel corso dell'appalto si registra una variazione percentuale media, in aumento o in diminuzione, dei prezzi della produzione industriale, quali rilevati dall'ISTAT nell'indice "Prezzi alla produzione dell'industria", superiori al 5%.

Ai fini della revisione rileverà esclusivamente la parte eccedente il 5% e, di questa parte, solamente l'80%.

2. Periodo valutabile

Sarà valutabile la variazione media dell'indice di cui sopra nel periodo compreso tra il mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte ed il mese di conclusione della posa in opera.

3. Modalità di calcolo

a) Ai fini della valutazione della variazione dei prezzi sarà utilizzato il seguente indice ISTAT:

- “Prezzi alla produzione dell'industria” – Ateco 2007: “0020 Totale Industria escluso costruzioni” – Mercato: “totale”  
([http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC\\_PREZZPIND\\_1](http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCSC_PREZZPIND_1))

b) La variazione percentuale dei prezzi sarà calcolata come segue:

- $V\% = ((MI - Imso) / Imso) * 100$

dove:

**V%**: Variazione percentuale

**MI**: Media degli indici mensili ISTAT dal mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte al mese di (i) ultimazione della posa

**Imso**: Indice ISTAT del mese di scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il valore della variazione percentuale sarà troncato al 2° decimale.

c) Il calcolo dell'importo della revisione (in aumento o diminuzione) - in presenza di variazione superiore al 5% - avverrà con applicazione della seguente formula:

- $Ir = Ic * (V\% - 5\%) * 80\%$

dove:

**Ir**: Importo revisione

**Ic**: Importo corrispettivo delle prestazioni eseguite

**V%**: Variazione percentuale

4. Procedura di applicazione

Qualora al termine della posa, risultassero importi a titolo di revisione a favore dell'appaltatore, quest'ultimo dovrà farne espressa richiesta alla Stazione appaltante a mezzo pec, allegando i relativi conteggi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conclusione posa, pena la decadenza.

Qualora a seguito della suddetta richiesta dell'appaltatore risultassero dovuti importi a titolo revisionale, la Stazione appaltante emetterà specifico Certificato di pagamento entro 60 giorni

dalla richiesta. Il pagamento dell'importo avverrà a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data Certificato di pagamento, previa emissione di regolare fattura.

Nel caso di revisione a favore della Stazione appaltante, il relativo importo sarà detratto d'ufficio.

## **CAPITOLO 5**

### **GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – POLIZZA RCT-RCO**

#### **ART. 16 – GARANZIA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO – POLIZZA RCT-RCO**

Prima della stipula del contratto l'affidatario dovrà presentare:

- Garanzia definitiva di cui all'art. 117 D.Lgs. 36/2023. La garanzia, come ogni altra garanzia prevista dal presente Capitolato, dovrà essere emessa in formato digitale, secondo i vigenti schemi tipo ministeriali.
- Copia polizza RCT-RCO aziendale con i seguenti massimali minimi:
  - RCT 2.000.000,00
  - RCO 2.000.000,00

unitamente a quietanza dell'ultimo premio pagato.

## **CAPITOLO 6**

### **DISCIPLINA DELLE RISERVE**

#### **ART. 17 – DISCIPLINA DELLE RISERVE**

L'appaltatore è sempre tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente appalto in conformità a leggi, regolamenti ed ai documenti di gara ed è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della Stazione appaltante, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo e svolgimento delle prestazioni stesse, quale che sia la riserva (contestazione) che egli intenda formulare.

L'appaltatore, pena la decadenza, formula le proprie riserve a mezzo pec trasmessa alla Stazione appaltante entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dall'insorgenza del fatto che l'appaltatore ritiene aver determinato il pregiudizio lamentato.



Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata dall'appaltatore in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo richiesto.

Tutte le riserve formulate, pena la decadenza, dovranno essere confermate sul Certificato di verifica di conformità (CVC).

Sulle riserve dell'appaltatore la Stazione appaltante si esprimerà entro 60 giorni dalla conferma di cui sopra. È preclusa all'appaltatore ogni azione giudiziaria in relazione alle riserve sino ad avvenuto decorso di tale termine. Decorso il suddetto termine senza che la Stazione appaltante si sia espressa, le riserve si intendono respinte.

## **CAPITOLO 7**

### **ALTRE DISPOSIZIONI**

#### **ART. 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione alla Stazione appaltante delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'appaltatore si impegna inoltre:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza la Stazione appaltante a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura.

#### **ART. 19 – DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 231/01 (PARTI TERZE) E INFORMAZIONI SULLA POLITICA INTEGRATA QUALITÀ, AMBIENTE, SICUREZZA E RESPONSABILITÀ SOCIALE DI AISA IMPIANTI**

AISA IMPIANTI dichiara di avere approvato il proprio modello organizzativo contenente

Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D.Lgs. 231/01, con delibera del Consiglio di Amministrazione di AISA IMPIANTI in data 02.01.2013, e quindi richiede a tutti i propri aventi causa a qualsiasi titolo (parti terze) di conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dalla suddetta normativa, ed assunti da AISA IMPIANTI nei precetti citati. Ogni parte terza si obbliga di conseguenza, nell'espletamento dell'attività oggetto del contratto, ad uniformarsi al rispetto dei criteri di comportamento indicati, la cui violazione costituirà inadempimento contrattuale ai sensi del Codice civile. In particolare, la contestazione dell'inadempimento di cui trattasi darà luogo alla facoltà di AISA IMPIANTI di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art.1456 c.c.

AISA IMPIANTI ha inoltre approvato una Politica per la gestione della Qualità, dell'Ambiente, della Sicurezza nel lavoro e di Responsabilità Sociale conformemente agli standard di cui alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, SA 8000, alla quale ha uniformato tutte le proprie attività, il cui contenuto è reso noto ai soggetti che lavorano per essa e a tutti gli interessati.

L'estratto del Modello Organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e la Politica Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità Sociale sono disponibili per la consultazione nel sito aziendale [www.aisaimpanti.it](http://www.aisaimpanti.it).

## **ART. 20 – RESPONSABILITÀ SOCIALE**

AISA IMPIANTI ha implementato un sistema di gestione per la Responsabilità Sociale secondo la norma SA 8000, standard internazionale che definisce pratiche e comportamenti in tema di lavoro, in particolare con riferimento a:

- lavoro minorile;
- lavoro obbligato;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva;
- discriminazione;
- procedure disciplinari;
- orario di lavoro;
- retribuzione.

I contraenti di AISA IMPIANTI sono tenuti a rispettare i principi contenuti nello standard SA 8000 e a consentire, qualora richiesto da AISA IMPIANTI, l'effettuazione di audit presso le proprie

sedi ai fini della verifica dell'osservanza di tali principi.

## **ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per la AISA IMPIANTI;
- Identificate per iscritto come “riservate” ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservate”.

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'appaltatore.

L'appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite da AISA IMPIANTI nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'appaltatore riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva ad AISA IMPIANTI al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva

proprietà di AISA IMPIANTI.

L'appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta di AISA IMPIANTI, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta a AISA IMPIANTI.

È altresì vietata sia all'appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al contratto.

L'appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

In particolare, l'appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne AISA IMPIANTI da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto da AISA IMPIANTI per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'appaltatore, del personale in servizio presso l'appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, AISA IMPIANTI si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

#### **ART. 22 – RESPONSABILITÀ PER DANNI**

L'appaltatore è responsabile di ogni e qualsiasi danno direttamente e/o indirettamente causato alla Stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Tra l'altro ed in particolare, l'appaltatore risponde in solido di ogni danno provocato da qualsiasi soggetto che intervenga per suo conto nell'esecuzione dell'appalto (fornitori, subappaltatori, subcontraenti, trasportatori, etc.).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'Impresa capogruppo risponde altresì in solido per i danni causati dalle Imprese mandanti.

In caso di Consorzio, di qualsiasi genere, il Consorzio risponde altresì in solido per i danni causati dalle consorziate esecutrici.

#### **ART. 23 – NORMATIVA APPLICABILE**

Il presente appalto è soggetto alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e correlata normativa.

#### **ART. 24 – FORO COMPETENTE**

Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente appalto è quello di Arezzo (AR). Peraltro, qualora per questioni connesse al presente contratto AISA IMPIANTI fosse citata da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata da AISA IMPIANTI nei confronti dell'appaltatore.